

DELIBERAZIONE N. 764 DEL 01/09/2025	
OGGETTO: STIPULA CONVENZIONE TRA GLI ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI E L'UNIVERSITÀ UNICAMILLUS PER L'AFFIDAMENTO DELLE FUNZIONI ASSISTENZIALI DEL PERSONALE DOCENTE DELL'UNIVERSITÀ UNICAMILLUS PRESSO GLI ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI	
Esercizi/o e conto 2025 Centri/o di costo . - Importo presente Atto: € . - Importo esercizio corrente: € . Budget - Assegnato: € - - Utilizzato: € - - Residuo: € - Autorizzazione n°: - Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista	STRUTTURA PROPONENTE UOC Affari Generali Il Dirigente Responsabile Massimiliano Gerli Responsabile del Procedimento Simona Bartolucci L'Estensore Simona Bartolucci Proposta n° DL-806-2025
PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO Positivo Data 28/08/2025 IL DIRETTORE SANITARIO f.f. Costanza Cavuto	PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Positivo Data 21/08/2025 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Massimo Armitari
Parere del Direttore Scientifico IRE f.f. Giovanni Blandino data 19/08/2025 Positivo Parere del Direttore Scientifico ISG Maria Concetta Fagnoli data 21/08/2025 Positivo	
La presente deliberazione si compone di n° 7 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale: Convenzione IFO-UNICAMILLUS	

Il Dirigente della UOC Affari Generali

- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
il decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e il decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 200 di riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;
- Visto l'Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 e approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con deliberazioni n. 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21/01/2021 e n. 380 del 25.03.2021, approvate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30.03.2021;
- Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00015 del 12 febbraio 2025 avente ad oggetto *“Nomina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri (Art. 8, comma 7 bis, della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i.)”* ;
- Vista la deliberazione n. 160 del 18 febbraio 2025 di presa d’atto dell’insediamento del Direttore Generale dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri Dott. Livio De Angelis;
- Vista la deliberazione n. 293 del 31.03.2025 con la quale il Dott. Massimo Armitari è stato nominato Direttore Amministrativo degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO);
- Vista la deliberazione n. 367 del 23 aprile 2024 con la quale la Dott.ssa Costanza Cavuto è stata nominata Direttore Sanitario f.f. degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri;

Visto il D.M. del Ministero della Salute del 20 giugno 2024 di conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto pubblico a Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO) relativamente alla disciplina di "oncologia" per l'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE) e alla disciplina di "dermatologia" per l'Istituto Santa Maria e San Gallicano (ISG);

Premesso che con la Legge 27 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni, è stato istituito il Servizio Sanitario Nazionale;

che con Decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e successive modificazioni, è stato attuato il Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

che con D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (art. 6 comma 2) e s.m.i. si è provveduto al "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni";

che con D.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 e s.m.i. è stata approvata la "*Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale e Università, a norma dell'art. 6 della L. 30 novembre 1998 n. 419*";

che con la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 sono state dettate le "*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*";

che il CCNL 2019-2021 *Area Sanità* disciplina l'attività lavorativa dei Dirigenti Medici e Sanitari del servizio pubblico nazionale;

Atteso che, l'Università UniCamillus - SAINT CAMILLUS INTERNATIONAL UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES, ha ottenuto l'accredito da parte dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario il 5 settembre 2017;

che l'Università UniCamillus è stata riconosciuta con decreto MIUR del 28 Novembre 2017, N.927, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2018, registrato dalla Corte dei Conti con il n.2353 del 18.12.2017 con istituzione della Facoltà dipartimentale di Medicina;

Rilevato che, nell'ambito della organizzazione degli IFO, è presente la UOC di Dermatologia Clinica ove viene svolta attività sanitaria assistenziale, in coerenza con il PSN e Regionale nonché sede di svolgimento di tirocini teorico-pratico e di espletamento di attività assistenziali specialistiche;

Considerato che, con nota prot. n. 11488 del 28.07.2025, gli IFO hanno trasmesso all'Università UniCamillus bozza di convenzione, per opportuna condivisione, in ragione dell'interesse manifestato dalla citata Università allo svolgimento delle funzioni clinico-assistenziali, assistenziali di didattica e di ricerca, da parte di proprio personale docente, afferente alla Facoltà dipartimentale di Medicina, presso gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri, - Unità Operativa Complessa di Dermatologia Clinica;

che l'Università UniCamillus, con nota del 30.07.2025, acquisita al protocollo IFO al n. 11686 del 31.07.2025, ha condiviso la bozza proposta, confermando il testo da formalizzare tra le Parti ed ha comunicato i dati bancari al fine di integrare l'art. 5 della convenzione in parola;

Ravvisata la necessità di procedere alla stipula di convenzione tra gli IFO e l'Università UniCamillus per l'espletamento di attività assistenziali, assistenziali di didattica e di ricerca da svolgere presso la UOC Dermatologia Clinica degli IFO, da parte del Prof. Diego Orsini, professore universitario di ruolo di II fascia, GSD 06/MEDS-10 Gastroenterologia, Malattie Infettive e Malattie Cutanee, SSD MEDS-10/C Malattie Cutanee e Veneree, presso la Facoltà Dipartimentale di Medicina dell'Università UniCamillus, affidando allo stesso l'incarico assistenziale in Dirigenza Medica secondo il CCNL vigente;

- Rilevato** che sarà a carico degli IFO la retribuzione per la componente assistenziale del Prof. Diego Orsini;
- che il dettaglio degli importi sarà definito nel provvedimento di strutturazione degli IFO e nella conseguente lettera di incarico;
- che il tempo dedicato allo svolgimento dell'attività di assistenza ospedaliera non sarà inferiore a 28 ore, di cui 4 ore di formazione, medie settimanali su base annua;
- Dato atto** che la predetta convenzione avrà una durata di 5 (cinque) anni dalla data di sottoscrizione, fatto salvo il minor periodo correlato alla durata stessa nei ruoli dell'Ateneo, e potrà essere rinnovata esclusivamente previo accordo scritto tra le Parti;
- Ritenuto** pertanto, di poter procedere alla stipula tra gli IFO e l'Università UniCamillus della convenzione in parola che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- inoltre, di rinviare a successivo provvedimento di strutturazione degli IFO, a cura della UOC Risorse Umane, la regolamentazione della retribuzione per la componente assistenziale del Prof. Diego Orsini nonché della relativa quantificazione degli oneri di spesa a carico degli Istituti;
- Precisato** che tutta la documentazione richiamata e non allegata nella presente deliberazione, è reperibile agli atti della UOC proponente;
- Attestato** che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005;

Propone

Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- stipulare la convenzione tra gli IFO e l'Università UniCamillus - SAINT CAMILLUS INTERNATIONAL UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES, per l'affidamento delle funzioni clinico-assistenziali, assistenziali di didattica e di ricerca al docente Prof. Diego Orsini, professore universitario di ruolo di II fascia, GSD 06/MEDS-10 Gastroenterologia, Malattie Infettive e Malattie Cutanee, SSD MEDS-10/C Malattie Cutanee e Veneree, presso la Facoltà Dipartimentale di Medicina dell'Università UniCamillus, secondo il testo convenzionale allegato al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
- rinviare a successivo provvedimento di strutturazione degli IFO, a cura della UOC Risorse Umane, la regolamentazione della retribuzione per la componente assistenziale del Prof. Diego Orsini e la conseguente quantificazione degli oneri di spesa a carico degli Istituti;
- dare atto che la convenzione avrà una durata di 5 (cinque) anni dalla data di sottoscrizione, fatto salvo il minor periodo correlato alla durata stessa nei ruoli dell'Ateneo, e potrà essere rinnovata esclusivamente previo accordo scritto tra le Parti;
- trasmettere la presente deliberazione alla UOC Risorse Umane ed alla UOC Risorse Economiche per gli adempimenti di competenza.

La UOC Affari Generali, la UOC Risorse Umane e la UOC Risorse Economiche cureranno gli adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione.

Il Dirigente della UOC Affari Generali

Massimiliano Gerli

Il Direttore Generale

- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
- Vista la legge regionale 23 gennaio 2006 n. 2;
- Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e il decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 200 “Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico”;
- Visto l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19 febbraio 2019 ed approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2 luglio 2019, modificato e integrato con deliberazioni n. 1254 del 02 dicembre 2020, n. 46 del 21 gennaio 2021 e n. 380 del 25 marzo 2021, approvate dalla Direzione Salute e Integrazione Socio-sanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30 marzo 2021;
- Visto l’art. 3 comma 6 del D.lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l’art. 8 comma 7 della L.R. del Lazio n. 18/94.
- In virtù dei poteri di cui alla delibera IFO n. 160 del 18 febbraio 2025 inerente l’insediamento del Direttore Generale Dott. Livio De Angelis;
- Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della legge 20/94 e s.m.i., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.
- Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;
- ritenuto di dover procedere;

Delibera

di approvare la proposta così formulata concernente “*STIPULA CONVENZIONE TRA GLI ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI E L’UNIVERSITÀ UNICAMILLUS PER L’AFFIDAMENTO DELLE FUNZIONI ASSISTENZIALI DEL PERSONALE DOCENTE DELL’UNIVERSITÀ UNICAMILLUS PRESSO GLI ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI*” e di renderla disposta.

Il Direttore Generale

Dott. Livio De Angelis

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

**CONVENZIONE TRA ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI E UNIVERSITA'
UNICAMILLUS PER L’AFFIDAMENTO DELLE FUNZIONI ASSISTENZIALI DEL
PERSONALE DOCENTE DELL’UNIVERSITA’ UNICAMILLUS PRESSO
GLI ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI**

Tra

SAINT CAMILLUS INTERNATIONAL UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES, codice fiscale 97962900581 e partita I.V.A. 15031161001, con sede legale in Roma, Via di Sant’Alessandro 8 (di seguito, anche “l’Università” o “**UniCamillus**”), in persona del Legale Rappresentante, Prof. Giovan Crisostamo Profita, avente i poteri per il presente atto;

e

Gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma IRCCS (di seguito IFO), C.F. 02153140583 – P.I. 01033011006, con sede in Roma, Via Elio Chianesi n. 53, 00144, in persona del Legale Rappresentante *pro-tempore*, il Direttore Generale, Dott. Livio De Angelis, domiciliato per la carica come sopra, avente i poteri per il presente atto e, insieme con l’Università, “le Parti”.

Premesso che:

- con la Legge 27 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni, è stato istituito il Servizio Sanitario Nazionale;
- con Decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e successive modificazioni, è stato attuato il Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;
- con Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (art. 6 comma 2) e s.m.i. si è provveduto al “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni”;
- con D.lgs. n. 517 del 21 dicembre 1999 e ss.mm. è stata approvata la “*Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale e Università, a norma dell’art. 6 della L. 30 novembre 1998 n. 419*”;
- con la L. 240 del 30 dicembre 2010 sono state dettate le “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario*”;
- *il CCNL Area Sanità disciplina l’attività lavorativa dei Dirigenti Medici e Sanitari del servizio pubblico nazionale;*

- l'Università UniCamillus, ha ottenuto l'accredito da parte dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario il 5 settembre 2017;
- l'Università UniCamillus è stata riconosciuta con decreto MIUR del 28 Novembre 2017, N.927, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2018, registrato dalla Corte dei Conti con il n.2353 del 18.12.2017 con istituzione della Facoltà dipartimentale di Medicina;
- l'Università ha manifestato l'interesse allo svolgimento delle funzioni assistenziali del proprio personale docente, appartenente alla Facoltà Dipartimentale di Medicina, presso gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri, al fine di consentire lo svolgimento coordinato di attività di assistenza, didattica e ricerca, per le finalità integrate di formazione, pienamente rientranti nel PSN e, nello specifico, presso l'Unità Operativa Complessa di Dermatologia Clinica;
- la UOC di Dermatologia Clinica degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO), è sede di attività sanitaria assistenziale espletata in coerenza con il PSN e Regionale, nonché della specifica normativa nazionale e regionale, ed è anche sede di tirocinio teorico-pratico e di espletamento di attività assistenziali specialistiche nel rispetto delle direttive aziendali;
- considerata la necessità di procedere all'individuazione di forme di collaborazione per finalità integrate di formazione, ricerca ed assistenza in ordine alla UOC Dermatologia Clinica degli IFO convenzionando il Prof. Diego Orsini professore universitario di ruolo di II fascia, GSD 06/MEDS-10 Gastroenterologia, Malattie Infettive e Malattie Cutanee, SSD MEDS-10/C Malattie Cutanee e Veneree, presso la Facoltà dipartimentale di Medicina dell'Università UniCamillus. cui affidare l'incarico assistenziale di Dirigenza Medica secondo il CCNL vigente;
- con il presente accordo (di seguito, "la Convenzione" o "l'Accordo"), le Parti intendono definire le condizioni generali per la disciplina dello svolgimento delle funzioni assistenziali, di didattica e di ricerca del Prof. Diego Orsini professore universitario di ruolo di II fascia, GSD 06/MEDS-10 Gastroenterologia, Malattie Infettive e Malattie Cutanee, SSD MEDS-10/C Malattie Cutanee e Veneree, presso la Facoltà dipartimentale di Medicina dell'Università UniCamillus;

**tutto ciò premesso,
si conviene e si stipula quanto segue**

Art. 1

Le Premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2

Gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO) per le finalità di cui in premessa, si avvarrà della collaborazione del **Prof. Diego Orsini** il quale svolgerà la propria attività assistenziale, di didattica e di ricerca nell'Unità Operativa Complessa di Dermatologia Clinica alle condizioni di cui al presente accordo.

L'impegno orario del Prof. Diego Orsini, conferito per l'attività assistenziale integrata non può essere inferiore a 24 ore settimanali e sarà rilevato mediante procedure elettroniche adottate dall'Azienda.

Il Prof. Diego Orsini assicurerà il corretto esercizio delle attività assistenziali, nonché delle attività assistenziali di didattica e di ricerca. L'attività didattica e di ricerca della Facoltà di medicina e chirurgia è inscindibile da quella assistenziale.

Art. 3

Per lo svolgimento delle funzioni assistenziali, al Prof. Diego Orsini saranno applicati, per quanto compatibili, gli istituti economici e normativi del CCNL Area Sanità;

Art. 4

Il Prof. Diego Orsini conserverà i propri diritti e doveri di carattere istituzionale nell'ambito del rapporto di lavoro esistente con l'Università, con applicazione dei relativi trattamenti economici e normativi, e sarà tenuto a svolgere la propria attività assistenziale, didattica e di ricerca presso la Struttura Sanitaria Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO), nonché all'osservanza dei regolamenti e delle disposizioni in vigore per il personale della medesima Struttura Sanitaria.

Il tempo dedicato allo svolgimento delle lezioni ordinarie del corso (o dei corsi) e dell'attività di ricerca tenuti presso l'Università sarà programmato e coordinato con le attività di assistenza ospedaliera che è prevista non inferiore a 28 ore, di cui 4 ore di formazione, medie settimanali su base annua. La modalità di svolgimento dell'attività assistenziale, didattica e di ricerca e di rilevazione della presenza in servizio dovrà avvenire nel rispetto delle policy degli Istituti.

Gli Istituti dovranno tenere informata l'Università in merito all'attività lavorativa del Prof. Diego Orsini, nonché riguardo ad ogni comportamento che possa dar luogo a sanzioni disciplinari, rimanendo il potere disciplinare, ivi compreso quello di cessazione del rapporto di lavoro originario, in capo alla medesima Università.

Art. 5

Sarà a carico degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO) la retribuzione per la componente assistenziale del Prof. Diego Orsini.

Gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO) si impegnano a corrispondere all'Università UniCamillus, mediante il pagamento di rate trimestrali, la somma annuale onnicomprensiva di retribuzione ripartita in 13 mensilità con la medesima decorrenza degli effetti del presente incarico. Il trattamento economico aggiuntivo è composto dalla retribuzione fissa e dalla retribuzione di posizione variabile, nonché dall'indennità di esclusività del rapporto di lavoro, ove spettante, fermi restando gli oneri a carico degli Istituti e le ulteriori eventuali competenze economiche di legge e di contratto correlate al risultato e alle particolari condizioni di lavoro. L'eventuale retribuzione di risultato sarà corrisposta previa la verifica annuale da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) degli IFO, avente ad oggetto i risultati prestazionali e gestionali raggiunti sulla base degli obiettivi strategici e operativi e degli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità così come annualmente implementati dalla Direzione aziendale degli Istituti.

Il dettaglio degli importi sarà definito nel provvedimento di strutturazione degli IFO e nella conseguente lettera di incarico.

Con frequenza annuale dalla data di sottoscrizione del presente accordo, le Parti si impegnano a valutare l'eventuale conferma o modifica delle condizioni economiche anzidette.

Il corrispettivo dovrà essere versato dagli Istituti all'Università mediante bonifico bancario sul c/c IBAN IT17 T056 9603 2000 0001 3317 X38 - Beneficiario: SAINT CAMILLUS INTERNATIONAL UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES - Banca Popolare di Sondrio - Agenzia 11 – Roma, entro il 30° giorno successivo rispetto alla scadenza del trimestre di competenza.

Art. 6

La presente convenzione ha durata di 5 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, fatto salvo il minor periodo correlato alla durata stessa nei ruoli dell'Ateneo, e potrà essere rinnovata esclusivamente previo accordo scritto tra le Parti.

L'Università o gli Istituti potranno recedere unilateralmente dalla presente convenzione con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni, mediante comunicazione a mezzo PEC (posta elettronica certificata) o a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, salvo diverso accordo scritto tra le parti. In tal caso, la presente convenzione cesserà di produrre ogni effetto allo spirare del termine di preavviso e gli Istituti saranno tenuti alla corresponsione di quanto dovuto all'Università per

l'attività svolta dal Prof. Diego Orsini fino alla data di efficacia del recesso. La presente convenzione può essere modificata ove subentrino nuove disposizioni legislative in materia.

Art. 7

Gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO) esonerano, e comunque tengono indenne, l'Università da ogni impegno e responsabilità che, a qualsiasi titolo, possa derivargli, nei confronti di terze parti, da prestazioni o attività svolte dalla medesima, anche valendosi della collaborazione del Prof. Diego Orsini. Gli Istituti assicurano il Prof. Diego Orsini per la responsabilità civile verso terzi, nell'ambito dell'attività assistenziale, didattica e di ricerca svolta, nonché sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, alle stesse condizioni del proprio personale. L'Università si impegna a garantire per il proprio dipendente il rispetto degli obblighi di legge in materia di sicurezza sull'ambiente di lavoro. Gli IFO, altresì, si impegnano a garantire il rispetto degli obblighi di legge in ordine agli ulteriori eventuali rischi specifici in materia di sicurezza del lavoro nell'ambito delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

Art. 8

Ciascuna Parte dichiara di aver adottato tutte le misure a tutela dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di sicurezza e antinfortunistica.

L'Università rimane responsabile di formare e informare il lavoratore sui rischi tipici connessi alle mansioni che lo stesso dovrà svolgere.

Gli Istituti si obbligano a fornire al lavoratore, prima dell'inizio delle prestazioni della presente convenzione, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nelle aree oggetto dell'attività di convenzione e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate.

Le Parti si impegnano ad attivare tutte le procedure di legge concernenti lo scambio d'informazioni necessarie ad assicurare la sorveglianza sanitaria e fisica del lavoratore.

Art. 9

Le parti dichiarano reciprocamente di conoscere ed accettare il contenuto del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo rispettivamente adottati (consultabili sui siti internet: www.ifo.it e www.unicamillus.org) e si impegnano a rispettarne tutte le disposizioni.

La violazione di tali disposizioni costituisce causa di risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..

Art.10

Le Parti, in riferimento all'oggetto ed all'esecuzione della presente convenzione, sono tenute al rispetto delle previsioni di cui al Regolamento UE 2016/679 (di seguito, per brevità, anche solo "GDPR") e del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (di seguito, per brevità, anche "Codice Privacy").

Le Parti si impegnano, in particolare, ciascuna per i propri profili di competenza ed attività, a trattare i dati personali di quanti saranno, a qualsiasi titolo, coinvolti, assolvendo agli obblighi di cui al GDPR con ogni conseguente responsabilità in caso di violazione delle disposizioni della citata normativa.

Nello specifico, il trattamento dei dati avverrà legittimamente, con correttezza e trasparenza nei confronti dell'interessato ai sensi dell'art. 5 GDPR, nei limiti delle finalità di cui alla presente convenzione e nel rispetto del principio di minimizzazione nell'utilizzo dei dati, per cui saranno trattati esclusivamente quelli adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario al raggiungimento delle finalità della presente convenzione.

Le Parti, nell'ambito della presente Convenzione, assumono rispettivamente, la veste di Titolare autonomo del trattamento.

Le parti si impegnano ad adottare tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell'art. 32 GDPR, garantendo, altresì, un livello di sicurezza, anche informatica, adeguato al rischio, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Le Parti garantiscono sin da ora che tutte le persone che a vario titolo parteciperanno alle attività realizzate nell'ambito della presente convenzione saranno soggette all'obbligo di non divulgazione ed alla massima riservatezza, in relazione ai dati personali e più in generale alle informazioni trattate. Gli IFO si impegnano a nominare il prof. Diego Orsini persona autorizzata al trattamento ai sensi dell'art. 29 del GDPR e dell'art. 2-quaterdecies del Codice Privacy. Le Parti, in riferimento alle attività future da realizzarsi nell'ambito della presente convenzione, si impegnano alla corretta tenuta ed aggiornamento dei Registri delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 GDPR.

Art. 11

Le Parti precisano che eventuali modifiche, integrazioni o proroghe della convenzione avranno efficacia e potranno essere concordate tra i contraenti solo in forma scritta.

Art. 12

Ogni controversia riguardante la validità, l'efficacia, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente accordo, o comunque relativa ad esso, sarà devoluta, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma.

Roma,

Saint Camillus International University of Health Sciences

Il Rettore

.....

Giovan Crisostamo Profita

Istituti Fisioterapici Ospitalieri

Il Direttore Generale

.....

Dott. Livio De Angelis